

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2129 del 15/04/2024
Oggetto	Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9. Notifica SM1084. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l.(RSM). Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di rifiuti EER 19 02 04* destinati a recupero (R13) presso l'impianto LA CART S.r.l., Rimini
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2241 del 15/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quindici APRILE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9. Notifica generale SM1084. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l., San Marino (RSM). Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 19 02 04* destinati a recupero (operazione intermedia R13) presso l'impianto LA CART S.r.l., Rimini.

Notifica	SM1084
Notificatore/Produttore	IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l., Via Fondo Ausa n.16, Serravalle, San Marino
Destinatario	LA CART S.r.l. - sede legale Via Alda Costa n.5, Rimini
Impianto di trattamento	LA CART S.r.l. - unità locale Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini
Operazione di trattamento	R13 - messa in riserva - propedeutica alla successiva operazione di recupero non intermedia R2 (rigenerazione/recupero di solventi) presso altro impianto
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1084; Documento di Movimento SM1084; SM1084 Trasportatore (Allegato 1); SM1084 Itinerari (Allegato 2).

Approvazione della Notifica SM1084

I. Decisione

1. **La Notifica SM1084** per il trasporto dei rifiuti pericolosi:

Codice EER	19 02 04* (Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso)
Codice Basilea	Non elencato
Codice Y	Y6 - Y18
Codice H/HP	H3 / HP3
Classe ONU	3
Numero ONU	1993
Stato fisico	Liquido
Numero di viaggi	4
Quantità totale	80 tonnellate

destinati all'impianto ubicato in Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini, gestito dalla società LA CART S.r.l., con sede legale in comune di Rimini, Via Alda Costa n.5, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006.**

2. La presente Decisione è **valida dal 23.04.2024 fino al 22.04.2025** (Ultima partenza), in combinazione con la Decisione dell'Autorità competente di spedizione (Repubblica di San Marino, Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio - Sezione Ambiente, Via Tre Settembre n.99, San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;

5. i documenti allegati sono parte integrante della Decisione;
6. la presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito di presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. 370/98, almeno pari a:
 $T = 300 \times 80 \text{ tonn.} \times 12,4 \text{ Km}$ (itinerario più lungo)
 $S = \text{€} 2.000.000 \times 80 \text{ tonn.}$
 $G = (T + S)/1936,27$
 Ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, esaminato il computo della garanzia finanziaria per un importo pari a € 83.353,70 non risulta necessaria una garanzia supplementare;
7. l'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di spedizione dovrà essere trasmessa anche ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini per sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., sono di seguito indicate le condizioni:

1. la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti EER 19 02 04* oggetto di notifica siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione ed il conferimento sia effettuato coerentemente con l'autorizzazione di esercizio al trattamento dei rifiuti. La presente decisione ha validità subordinata alla validità della suddetta autorizzazione;
2. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM1084, ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sopra indicati potrà essere utilizzato esclusivamente il vettore riportato in Allegato 1 al presente atto: ADRIAJET S.r.l., Via I Maggio n.29, Cesenatico (FC);
3. la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
4. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del Documento di Notifica SM1084 e dei relativi documenti di movimento;
5. la spedizione dei rifiuti deve rispettare le istruzioni e le misure di sicurezza per l'imballaggio e per quanto previsto dalla normativa ADR per il trasporto di merci pericolose su strada;
6. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
7. in base a quanto riportato nella documentazione annessa al dossier di notifica, l'itinerario Principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a Km 12,4 e che è previsto un percorso Alternativo su strada di lunghezza pari a Km 10,9 da utilizzare in caso di circostanze imprevedute e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.. Gli itinerari allegati alla notifica riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati;
8. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal Documento di Movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità competenti, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;
9. i rifiuti sottoposti all'operazione intermedia di recupero (R13) presso l'impianto La CART S.r.l. sito in Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini, saranno successivamente conferiti all'impianto che effettua l'operazione non intermedia (R2 - Rigenerazione/recupero di solventi) della società ECO.RA.V. S.p.A. sito in comune di Longarone (BL), Zona Industriale Villanova, come da dichiarazioni allegate al dossier di notifica sottoscritte da ECO.RA.V. S.p.A. in data 11.03.2024.

III. Avvertimenti

1. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., se per circostanze imprevedute non può essere seguito l'itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.

2. Ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006 il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il Destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore; in tali casi è richiesta una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
3. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/2008, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006.
4. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006.
5. L'impianto di destinazione, LA CART S.r.l. Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini, che effettua l'operazione intermedia di trattamento dei rifiuti oggetto della notifica:
 - invia conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'art. 16, par.1, lettera d) del Reg. (CE) n.1013/2006;
 - quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di recupero intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'art. 9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006, certifica l'avvenuto recupero dei rifiuti;
 - si fa rilasciare dall'impianto ove si effettua la successiva operazione di recupero non intermedio (ECO.RA.V. S.p.A.), quanto prima e comunque non oltre un anno civile o termine più breve a norma dell'art. 9, par.7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero, secondo l'art. 15, lettera e) del Reg. (CE) n.1013/2006. I suddetti certificati sono trasmessi alle Autorità competenti anche ai fini dello svincolo della garanzia finanziaria.
6. Ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'art. 24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di recuperare/smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, c.3.
7. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto; sono fatte salve le autorizzazioni, certificazioni, licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni ovvero ogni atto di assenso comunque denominato previsto da altre normative, quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale o ai trasporti pericolosi su strada, nonché per la copertura di responsabilità civile e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione.
8. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, polizze assicurative di responsabilità civile, licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità competenti interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni/permessi/licenze.
9. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione, o
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegati ai, documenti di notifica e di movimento.
10. La garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo ai sensi dell'art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006.
11. La presente autorizzazione al trasporto transfrontaliero di cui alla Notifica SM1084, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede) con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi al Notificatore e in copia agli altri destinatari.
12. La presente Decisione è trasmessa altresì all'impianto di destinazione LA CART S.r.l., per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto recupero (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento con nota Rep: n. TTR 2024/0209 U, trasmessa dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio (UPAV) della Repubblica di San Marino ed acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2024/125826 del 26.03.2024.

Il notificatore ha trasmesso, su richiesta, la documentazione integrativa acquisita in data 02.04.2024 (prot.n. PG/2024/61144) e in data 03.04.2024 (prot.n. PG/2024/62095).

Dalla valutazione della documentazione, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto all'art. 12 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione di Rimini, Via Lea Giaccaglia n.9, gestito dalla società LA CART S.r.l. con sede legale in comune di Rimini, Via Alda Costa n.5, è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.542 del 06.02.2023, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti oggetto di notifica tramite operazione R13 (messa in riserva).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa contro le infiltrazioni mafiose ex D.P.C.M. 18 aprile 2013, mediante verifica dell'iscrizione della società LA CART S.r.l. (c.f. 01731300404) alla cosiddetta "white list" nell'elenco Sezione X (Servizi ambientali) del sito web della Prefettura di Rimini.

È fatta salva la possibilità da parte della scrivente Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import), attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento effettuato dal Notificatore in data 04.04.2024.

Nella proposta del presente provvedimento, resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dott. Stefano Renato de Donato
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.